

Danni alla persona: **danno biologico in genere**

Il danno alla salute o biologico - in cui vanno anche ricomprese quelle forme di danno non incidenti sulla capacità di produrre reddito, come il danno alla vita di relazione, il danno estetico non incidente direttamente su quella capacità, il danno alla sfera sessuale - consiste nella menomazione anatomico-funzionale del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti condizioni psicofisiche, e quindi ad incidere negativamente sulla sfera individuale, in ogni sua concreta articolazione ed indipendentemente dall'attitudine della persona a produrre reddito: tale menomazione è sempre presente in ipotesi di danno alla persona e, quindi, essa va risarcita, ai sensi dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2043 cod. civ., in linea prioritaria rispetto ad ogni altro danno.

Sez. III, sent. n. 6536 del 27-06-1990, Cordiano c. Savoia Assicurazioni (rv 468041).